Contratto per l’Affidamento del servizio di gestione della biglietteria per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020

T R A

CONI Servizi S.p.A., con sede in Roma 00135, Largo Lauro De Bosis, n. 15, Partita IVA e Codice Fiscale n. 07207761003, in persona dell’Amministratore Delegato, Alberto Miglietta, da una parte (di seguito, per brevità, anche solo la “Società”)

E

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dall’altra parte (di seguito, per brevità, anche solo la “Concessionaria”),

insieme anche le “Parti”

PREMESSO CHE

1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, il “**CONI**”) è un Comitato Olimpico nazionale riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale e costituito al fine di rappresentare il movimento olimpico in Italia.
2. CONI Servizi è una società di servizi, costituita *ex lege* n. 178/2002, che opera per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI.
3. Su indicazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 ed in previsione dei Giochi Olimpici che si svolgeranno a Tokyo nel 2020, il CONI ha chiesto a Coni Servizi di individuare una società specializzata nel settore della vendita dei biglietti di eventi sportivi per l’affidamento della gestione sul territorio nazionale del servizio di biglietteria relativo ai Giochi Olimpici stessi;
4. A tal fine Coni Servizi ha indetto una procedura negoziata (RA 054/18/PN), e, con lettera di invito prot. \_\_\_\_ , ha invitato \_\_\_\_ società selezionate attraverso una indagine di mercato, tra le quali la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a partecipare alla procedura di gara sopra indicata;
5. all’esito della procedura di gara, pertanto, in data, Coni Servizi S.p.A. ha affidato in concessione il servizio di gestione della biglietteria di cui al punto c) delle premesse alla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
6. in data \_\_/\_\_/201\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e CONI hanno sottoscritto con il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020 il “Ticket Sales Agreement for the 2020 Olympic Games” (più avanti anche “TSA”), in base al quale le Parti hanno assunto specifici obblighi in relazione alla gestione della biglietteria relativa alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel mercato interno.

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti come sopra individuate si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Premesse e Allegati

Formano parte integrante ed essenziale del presente contratto le premesse e, sebbene non allegati, i seguenti documenti: 1) la lettera d'invito a partecipare alla procedura di gara del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed i relativi allegati sottoscritti per accettazione dalla Concessionaria in sede di offerta; 2) il progetto tecnico e l'offerta economica presentati dalla Concessionaria, in data\_\_/\_\_/\_\_\_\_; 3) il TSA sottoscritto dalla Concessionaria e da CONI in data \_\_\_\_\_\_\_\_ di cui alla lettera f) delle Premesse.

Art.2 Oggetto

CONI Servizi S.p.A. in forza degli atti elencati in premessa ed alle condizioni di cui al presente atto, affida a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che in persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ accetta, in qualità di ATR – Authorized Ticket Reseller, la gestione del servizio di biglietteria per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, da svolgere secondo tutte le disposizioni, nessuna esclusa, specificate nella lettera di invito e nei suoi allegati, nel presente contratto e nel documento “Ticket Sales Agreement for the 2020 Olympic Games”, nonché nell’offerta economica e nel progetto tecnico presentati in sede di gara da parte della Concessionaria.

Art.3 Obblighi della Concessionaria

La Concessionaria si obbliga a svolgere il servizio oggetto del presente contratto secondo quanto previsto nel documento “Ticket Sales Agreement for the 2020 Olympic Games” e di attenersi agli obblighi in esso contenuti.

In relazione alla vendita dei biglietti, la Concessionaria si obbliga a corrispondere a CONI Servizi una percentuale di royalty, pari al \_\_ %, sul valore della biglietteria, ossia i biglietti acquistati dalla Concessionaria con esclusione di quelli venduti direttamente al CONI.

Resta inteso che il CONI riserva la piena ed insindacabile facoltà di acquisire per se medesimo una percentuale variabile tra un minimo del 25% ed un massimo del 35% dei biglietti dell’evento al valore base del biglietto stesso, al netto di ogni diritto di prevendita, commissioni, management fee o simili. Sull’acquisto di eventuali biglietti eccedenti la percentuale del 35% sopra indicata sarà applicato il regime commissionale previsto dall’accordo di biglietteria per la vendita di biglietti al pubblico, in conformità a quanto stabilito all’art. 13.1, lettera b) del TSA.

La Concessionaria corrisponderà altresì a Coni Servizi una percentuale di royalty sui servizi/pacchetti/attività indicati/e nel progetto tecnico presentato in gara pari al \_\_.

Art.4 Garanzie

La Concessionaria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e secondo le modalità previste all'art.13.3 punto 1) della Lettera di invito ha presentato una cauzione definitiva pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mediante fideiussione bancaria rilasciata dalla \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La Concessionaria, inoltre, ai sensi dell’art. 1 della Lettera di invito, che rinvia espressamente all’Allegato D, paragrafo 6 (Insurance Requirements) del TSA, si obbliga a stipulare le seguenti polizze assicurative:

1. assicurazione per responsabilità nei confronti di terzi per un importo di USD 5.000.000,00 (cinque milioni di dollari), che dovrà espressamente tutelare ed includere il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020, il Comitato Olimpico Giapponese (JOC) ed il CIO, i loro rispettivi dirigenti, quadri, rappresentanti agenti e dipendenti come Assicurati aggiuntivi in relazione al lavoro svolto in base a ovvero in collegamento con il TSA;
2. assicurazione per infortuni sul lavoro a copertura degli infortuni dei propri dipendenti nell’esercizio delle responsabilità e funzioni durante il periodo del loro impiego.

La Concessionaria si obbliga a stipulare e mantenere le coperture assicurative sopra indicate sino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in conformità a quanto previsto dall’allegato D, paragrafo 6 (Insurance Requirements) del TSA.

Inoltre, in base a quanto previsto dall’All. D, paragrafo 2 (Affiliations, Regulatory Bodies & Professional Associations) del TSA, la Concessionaria si obbliga a tenere indenne e manlevare il CONI e/o la Coni Servizi da qualsiasi danno e/o richiesta di risarcimento del danno dovesse essere avanzata da parte di consumatori in caso di tracollo finanziario (procedure fallimentari o concorsuali) della Concessionaria stessa e/o di eventuali Distributori di biglietti e/o Subdistributori.

Art.5 Durata

Il presente Contratto vincolerà le Parti e sarà efficace a partire dalla data della firma sino al \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Art.6 Penali

Per ogni inadempienza, riconducibile a singole prestazioni non effettuate o ultimate in ritardo, Coni Servizi applicherà una penale il cui importo potrà variare da € 150,00 (centocinquanta/00) fino a € 5.000,00 (cinquemila/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la Concessionaria non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni lavorativi, sufficienti e valide giustificazioni.

Art.7 Scioglimento anticipato del contratto

Coni Servizi potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto:

* in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00);
* qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte di Coni Servizi, la Concessionaria non adempia nel termine di gg. 3 (tre) lavorativi;
* qualora la Concessionaria risulti essere in una delle situazioni previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
* in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla Concessionaria al fine della partecipazione alla presente procedura;
* nel caso di cessione del contratto.

Coni Servizi avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio oggetto della presente procedura.

Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 30 giorni dalla comunicazione da parte di Coni Servizi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che la Concessionaria possa nulla a pretendere a qualsiasi titolo.

Coni Servizi si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni.

In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto la Concessionaria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle forniture già effettuate.

In tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per fatto imputabile alla Concessionaria, Coni Servizi procederà all'incameramento del cauzione definitiva, fermi restando ogni diritto o azione esperibili ai fini del risarcimento del maggiore danno.

A conferma del divieto di cessione del contratto d'appalto si conviene espressamente che Coni Servizi, nei casi ipotizzati nell'art. 2558 c.c. e seguenti, si avvarrà immediatamente della facoltà di recesso.

Art. 8 Tutela della privacy e trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso, Coni Servizi tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa nonché per l’adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che in adempimento agli obblighi di legge i dati di contratto ed alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fisale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all’interno del sito web della Società in apposite sezioni dedicate.

Per l’ipotesi in cui l’esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l’affidamento da parte di Coni Servizi al Fornitore di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato “Responsabile del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso.

Art. 9 Foro Competente

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, eleggendo le parti fin d'ora domicilio presso le rispettive sedi, come indicato nell'epigrafe del presente atto.

Art. 10 Clausola Finale

Il presente Contratto ed i suoi eventuali allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.

Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di Coni Servizi non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

Le Parti danno atto e riconoscono che iI presente Contratto è il risultato di una negoziazione tra le Parti con riferimento ad ogni sua clausola, e che pertanto le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.

|  |  |
| --- | --- |
| Coni Servizi S.p.A. | Il Fornitore |
| L’Amministratore delegato | Il Rappresentante legale |
| Dott. Alberto Carlo Maurizio Miglietta | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate] | [Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate] |